



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO I GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

Interdizione specchio acqueo per presenza di condotta fognaria sottomarina
Località: "Lungomare" Comune di Saponara (ME)

Ordinanza n. 75/13

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

ATTESO che nello specchio acqueo prospiciente la località "Lungomare" nel Comune di Saponara (M E) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore;
VISTA L'ordinanza n. 16/2008 del 25.01.2008 che attualmente disciplina la suddetta area;
VISTA la nota prot. ingr. N. 29158 del 26.10.2013 del Comune di Saponara che individua dettagliatamente la posizione della suddetta condotta;
VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/84929/II del 10.12.2001;
VISTA l'e-mail del l'Istituto Idrografico della Marina Militare prot. ingr. N. 36172 del 31.12.2010;
CONSIDERATA la necessità di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la pubblica incolumità;
VISTO l'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968 "Regolamento di esecuzione della Legge 963/1969";
VISTI gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

nel tratto di mare prospiciente il lungomare nel Comune di Saponara (ME) antistante via Pugliatti è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore nel punto di coordinate Radice: LAT. 38°14'27.0625" N – 015°25'20.4696" E (WGS84), e coordinate Testata : LAT. 38°14'49" N - 015°25'17" E (WGS84), di lunghezza rettilinea pari a 700 metri. Il terminale della suddetta condotta è indicato dal segnalamento marittimo Boa di forma sferica di colore giallo avente coordinate: 38°14'49" N - 015°25'17" E (WGS84).

O R D I N A

Articolo 1
(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogni punto della condotta di cui al "Rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2
(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005), salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3
(Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 16/2008 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4
(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 06/12/2013

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE

38°14'49.0"N 15°25'17.0"E



38°14'27.1"N 15°25'20.5"E



SaponaraBeachSelfie

Saponara
Marittima

